

ATTO REGISTRATO AL N.

75 SERIE 3

DEL 15/05/2026

ABIT. 0209 CAB 3292 € 2900

Atto BSEMEDA
IMPOSTA DI BOLLO
Il Funzionario
Viale TOTARO

**ATTO COSTITUTIVO DEL
COMITATO GENITORI IC BRED A PS**

TRA I SOTTOSCRITTI SIGNORI

- **CESATI FEDERICA**, nata a Sesto San Giovanni il 19/03/1985, residente a Sesto San Giovanni, via Vittorio Alfieri 60, codice fiscale CSTFRC85C591690K;
- **DELLUPI ANDREA**, nato a Milano il 12/10/1986, residente a Sesto San Giovanni, via Giacomo Leopardi n. 43, codice fiscale DLLNDR86R12F205R;
- **DELLUPI LISA**, nata a Sesto San Giovanni il 19/10/1982, residente a Sesto San Giovanni, via Vito La Fratta n. 36, codice fiscale DLLLSI82R591690L;
- **GIULIANO SILVIA**, nata a Milano il 29/02/1988, residente a Sesto San Giovanni, via Giacomo Leopardi n. 43, codice fiscale GLNSLV88B69F205K;
- **GRECO TERESA**, nata a Sesto San Giovanni il 19/12/84, residente a Sesto San Giovanni, viale Fratelli Casiraghi m. 185, codice fiscale GRCTSR84T591690W;
- **NAPOLI STEFANO**, nato a Milano il 03/08/1981, residente a Sesto San Giovanni, via Vito La Fratta n. 36, codice fiscale NPLSFN81M03F205V;
- **VIESTI ANTONELLA**, nata a Massafra (TA), il 15/09/1986, residente a Sesto San Giovanni, Viale Antonio Gramsci n. 153, codice fiscale VSTNNL86P55F027B

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata

"COMITATO GENITORI IC BRED A PS"

con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Podgora n. 161.

L'Associazione è autonoma ed indipendente; la durata dell'Associazione è illimitata.

A far data dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione sociale, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, sostenitori, membri onorari, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 2

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ambito socioculturale, educativo e formativo.

L'associazione in particolare intende promuovere e sostenere progetti ed attività culturali, educative e formative rivolte ai bambini e ai ragazzi, con particolare attenzione alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Comprensivo Breda di Sesto San Giovanni (d'ora in avanti anche la "Scuola"), creando sinergie tra le famiglie e il corpo scolastico, al fine di promuovere lo sviluppo armonico dei bambini e dei ragazzi.

L'associazione intende altresì promuovere la relazione con il territorio, in un'ottica di promozione di una cultura della cittadinanza attiva dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Atto BSEMEDA
IMPOSTA DI BOLLO
Il Funzionario
Viale TOTARO

Federica Cesati
Andrea Dellupi
Lisa Dellupi
Silvia Giuliano

Silvia Giuliano

Federica Cesati

Antonella Viesti

Federica Cesati

L'associazione svolge in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, l'Associazione potrà:

- promuovere e sostenere iniziative e progetti educativi e formativi, di alta qualità anche di carattere internazionale, in accordo e piena collaborazione con la Scuola, la sua dirigenza e il suo corpo docente, di progetti e attività educative;
- offrire sostegno organizzativo alle attività della Scuola, in collaborazione con la Dirigenza scolastica e il corpo docente tramite l'organizzazione e la realizzazione di attività socioculturali, educative e formative complementari e integrative rispetto all'offerta formativa della Scuola, anche volte alla motivazione delle studentesse e degli studenti e ad arricchire il progetto formativo della Scuola;
- promuovere momenti di aggregazione tra famiglie, tra famiglie e insegnanti e tra famiglie e comunità locale anche attraverso l'organizzazione di eventi culturali, mostre, seminari, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- favorire momenti di partecipazione e di confronto tra bambini, ragazzi, le loro famiglie e la Scuola;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, promuovere anche la costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e partecipare ad attività di coprogrammazione e coprogettazione, così come definite dal titolo VII del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, e disciplinate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021 recante le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;
- istituire premi e borse di studio.

Articolo 4

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;



c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

f) contributi di enti o istituzioni private;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;

h) i proventi delle attività di interesse generale;

i) i proventi delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto;

l) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;

m) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; il tutto nel rispetto della disciplina stabilita dalle Linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, emanate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 giugno 2022, pubblicato in G.U. n. 170 del 22 luglio 2022.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

L'Associazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 dello statuto dell'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 5

L'Associazione è retta dallo **Statuto** che debitamente firmato si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 6

La quota associativa all'Associazione per l'anno in corso è fissata, nel minimo importo, in Euro 5,00 (cinque).

Articolo 7

I sottoscrittori, riuniti in assemblea, procedono alla nomina del Presidente e dei primi membri del Consiglio Direttivo in persona dei Signori:

- DELLUPI Lisa, meglio sopra generalizzata, Presidente e Consigliere;

- CESATI Federica, meglio sopra generalizzata, Vice Presidente e Consigliere;

- GRECO Teresa, meglio sopra generalizzata, Consigliere;

- VIESTI Antonella, meglio sopra generalizzata, Consigliere,

tutte domiciliate per la carica presso la sede della Associazione, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025.

Articolo 8

I sottoscrittori, riuniti in assemblea, deliberano di richiedere l'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale terzo settore (RUNTS), come associazione non riconosciuta, nella sezione "Associazioni di promozione sociale", di cui alla lettera b) dell'art. 46 del D.Lgs. 117/2017, dando mandato al Presidente affinché proceda in tal senso, conferendogli tutti i poteri all'uopo necessari, nessuno escluso.

Articolo 9

Il Presidente dell'Associazione viene autorizzato fin d'ora ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, anche ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale terzo settore (RUNTS) o registri od elenchi speciali, potendo accendere e disporre di conti correnti e/o depositi bancari.

Ai fini della registrazione del presente verbale ed allegato statuto, si chiede l'applicazione dell'articolo 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017, e pertanto l'esenzione dall'imposta di bollo.

Sesto San Giovanni, 27 (ventisette) aprile 2026 (duemilaventisei)

Josepelly *Federico Cesari* *Greco Terese*
Silvia Giuliana *Dedie Kelly* *Stefano Mel*
Antonella Vieri



Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

Il Funzionario
V. DI TOTARO

ALLEGATO "A" STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI IC BREDA APS

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE – SEDE - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata
"COMITATO GENITORI IC BREDA APS"

con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Podgora n. 161.

L'Associazione è autonoma ed indipendente; la durata dell'Associazione è illimitata.

A far data dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione sociale, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, sostenitori, membri onorari, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 2

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ambito socioculturale, educativo e formativo.

L'associazione in particolare intende promuovere e sostenere progetti ed attività culturali, educative e formative rivolte ai bambini e ai ragazzi, con particolare attenzione alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Comprensivo Breda di Sesto San Giovanni (d'ora in avanti anche la "Scuola"), creando sinergie tra le famiglie e il corpo scolastico, al fine di promuovere lo sviluppo armonico dei bambini e dei ragazzi.

L'associazione intende altresì promuovere la relazione con il territorio, in un'ottica di promozione di una cultura della cittadinanza attiva dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.

ARTICOLO 3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione svolge in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, l'Associazione potrà:

- promuovere e sostenere iniziative e progetti educativi e formativi, di alta qualità anche di carattere internazionale, in accordo e piena collaborazione con la Scuola, la sua dirigenza e il suo corpo docente, di progetti e attività educative;
- offrire sostegno organizzativo alle attività della Scuola, in collaborazione con la Dirigenza scolastica e il corpo docente tramite l'organizzazione e la realizzazione di attività socioculturali, educative e formative complementari e integrative rispetto all'offerta formativa della Scuola, anche volte alla motivazione delle studentesse e degli studenti e ad arricchire il progetto formativo della Scuola;
- promuovere momenti di aggregazione tra famiglie, tra famiglie e insegnanti e tra famiglie e comunità locale anche attraverso l'organizzazione di eventi culturali, mostre, seminari, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- favorire momenti di partecipazione e di confronto tra bambini, ragazzi, le loro famiglie e la Scuola;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, promuovere anche la costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e partecipare ad attività di coprogrammazione e coprogettazione, così come definite dal titolo VII del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, e



Stefano Neri
Antonella Vespi

Della

Dedue

Silvia

Federica

Quotidiani

Fisio

disciplinate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021 recante le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore;

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività;
- istituire premi e borse di studio.

ARTICOLO 4 ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

ARTICOLO 5 ASSOCIATI

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, i genitori delle studentesse e degli studenti della Scuola nonché le persone fisiche che, fattane richiesta, saranno nominate tali dal Consiglio Direttivo, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura. La delibera è inappellabile.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima successiva convocazione.

ARTICOLO 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun Associato iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati, ed in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti, ha diritto di voto per ogni materia riservata dal presente Statuto all'assemblea. Ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale, nei termini e con le modalità previste, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione, ove approvato.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

ARTICOLO 7 RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'Assemblea decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ARTICOLO 8 SOSTENITORI E ONORARI

Il Consiglio Direttivo può nominare Sostenitori e Onorari/Benemeriti dell'Associazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non divenendone associati, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

Sono Onorari dell'Associazione, non divenendone associati, gli studiosi e gli esperti nelle materie di interesse dell'associazione, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione.

ARTICOLO 9 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi dell'associazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 10 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.



Stefano Maf.
Debora Bello
Silvia Giuliano
Federica Gendi
Fisco Peller
Antonella Vioro
Quarta Terza

Sono Uffici dell'Associazione, ove istituiti ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Non può essere nominato membro degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è sottoposto a liquidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

ARTICOLO 11 ASSEMBLEA

Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti, e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il bilancio consuntivo;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) la responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo, ove necessario, azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'esclusione degli associati, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
- f) la nomina e la revoca, ove previsto, dell'organo di controllo ovvero il revisore legale dei conti, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;
- g) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) eventuali altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, ovvero che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

ARTICOLO 12 ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente, ovvero il Consigliere più anziano d'età.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo, ove nominato, ovvero il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno 7 (sette) giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati 5 (cinque) giorni prima della data fissata. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, nei limiti di cui infra, tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.



L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Ogni Associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di 3 (tre).

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Delle Assemblee è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario della riunione, dal medesimo Presidente individuato.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e competenze

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, scelti anche tra soggetti esterni all'Associazione, fermo restando che la maggioranza dei membri deve essere scelta tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e possono essere confermati.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, l'assemblea degli associati dovrà provvedere alla relativa sostituzione con altro/i membro/i alla prima riunione utile; il/i membro/i così nominato/i resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio consuntivo, da presentare all'assemblea per la definitiva approvazione;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare i regolamenti dell'Associazione, ove opportuno;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo dell'Associazione, in relazione allo sviluppo delle attività;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'Associazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

Entrate - Direzione
Dipartimento di Circolazione

Stefano Meli
Antonio Neri
Federico Gadi
Silvio Gubellini
Giacca Tonello
Luigi Pelleri

- f) nominare, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
 - g) nominare, ove opportuno, il Segretario Generale e il Tesoriere dell'associazione, anche tra estranei, determinandone funzioni e durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
 - h) deliberare la quota associativa annuale dovuta da ogni associato, stabilendone termini e modalità di versamento;
 - i) svolgere ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 14 **CONSIGLIO DIRETTIVO** **Convocazione e quorum**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente, ovvero il Consigliere più anziano d'età. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 15 **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Presidente resta in carica 3 (tre) esercizi e comunque decade con il Consiglio Direttivo che lo ha eletto; può essere confermato per un solo ulteriore mandato consecutivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.



Egli, inoltre, sovrintende il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea, ove lo ritenga opportuno e comunque ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 30 c. 2 D.Lgs. 117/2017, nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

ARTICOLO 17

SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, può nominare, scegliendoli anche fra soggetti estranei all'associazione, un Segretario Generale ed un Tesoriere; al momento della nomina il Consiglio Direttivo determina natura e durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'Associazione e collabora con il Consiglio Direttivo ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima, provvedendo alla gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e dando esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione, sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

ARTICOLO 18

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;

le Entrate - Direzione
territoriale di Cuneo
D.D. 10/01/2018

John M.

Stephan M.

Quintuccio Vano

Stefano Giuliano

Giuseppe Tenore

Federica Cechi

Josep J.

- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) contributi di enti o istituzioni private;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- h) i proventi delle attività di interesse generale;
- i) i proventi delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- l) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- m) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; il tutto nel rispetto della disciplina stabilita dalle Linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, emanate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 giugno 2022, pubblicato in G.U. n. 170 del 22 luglio 2022.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

L'Associazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 dello statuto dell'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 19

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo; entro il medesimo termine il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sensi dell'articolo 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.



Ente - Direzione
storica di C...

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito Internet.

ARTICOLO 20

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, dei sostenitori e degli onorari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove istituito.

L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri, documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21

SCIoglimento

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente statuto, provvedendo anche alla nomina del liquidatore.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

[Signature]

Silvia Giuliano

Federico Grotti

[Signature]

[Signature]

Greuterera

[Signature]